REGOLAMENTO (CEE) N. 1758/91 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 599/91 relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione dei prodotti agricoli e alimentari comunitari in Unione Sovietica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che il regolamento (CEE) n. 599/91 [2] ha istituito una garanzia di credito a favore dell'Unione Sovietica per permettere a tale paese di importare prodotti agricoli e alimentari dalla Comunità ; che, su richiesta del paese beneficiario, è opportuno modificare le condizioni di rimborso dei prestiti inizialmente previste, per tener conto di impegni assunti in precedenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 599/91 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 3*

L'ammontare del credito, il cui rimborso è oggetto della garanzia, non può superare 500 milioni di ecu. Il rimborso ha luogo in tre versamenti di pari importo, da effettuarsi rispettivamente 20, 31 e 42 mesi a decorrere dalla firma dell'accordo di cui all'articolo 2. Gli interessi sono pagati ogni sei mesi. Il primo pagamento di interessi è effettuato sei mesi dopo la scadenza del termine di prelievo.

Il credito garantito dalla Comunità beneficia della garanzia di pagamento e di trasferimento di un organismo sovietico abilitato a coprire il rischio nazionale e ad autorizzare i trasferimenti di valuta.

Il termine per il prelievo del credito è limitato a sei mesi a decorrere dalla data della firma dell'accordo di cui all'articolo 2. Il prestito potrà essere prelevato a rate. il versamento delle rate dipenderà dalla misura in cui l'Unione Sovietica soddisferà le disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 2, nonché le condizioni prescritte per la concessione della garanzia. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

---

[1] GU n. C 158 del 17. 6. 1991.
[2] GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 21.